*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 198**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 27 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Banca d'Italia



### Camera di commercio di Firenze



### Camera di commercio di Vicenza



### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero della salute



### Ministero dello sviluppo economico

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2014, n. **124**.

**Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. *e)*, dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Recupero forfettizzato*

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

### Art. 2.

*Recupero per intero e per quota*

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-*bis*, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

### Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2014

*Il Ministro della giustizia:* ORLANDO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze:* PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg. ne - succ. n. 2324*

TABELLA A

*Definizioni del processo in primo grado*

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:

*a)* sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;

2) Definizione del processo in udienza preliminare:

*a)* sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro;

*b)* sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;

3) Definizione del processo in giudizio:

*a)* sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;

*b)* sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - Importo: 150 euro;

*c)* sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;

*d)* sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;

*e)* sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;

*f)* sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro;

*g)* sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro;

*h)* sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: maggiorazione di 30 euro;

4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

*a)* sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro;

*b)* sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro;

5) Definizione del processo mediante oblazione:

*a)* sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro.

*Giudizi di impugnazione*

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro;

2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione di 30 euro;

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro.

*Altri procedimenti*

Importo: 60 euro.

---

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo *A)*:

«Art. 205 (L). *(Recupero intero, forfettizzato e per quota)*. — 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-*bis*, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-*bis*. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-*ter*. Il decreto di cui al comma 2-*bis* determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2-*quater*. Gli importi di cui al comma 2-*bis*, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-*quinquies*. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-*sexies*. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.».

— Si riporta il testo della lett. *e)* del comma 3 dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):

«Art. 67. *(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)*. — (*Omissis*).

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) - b) - c) - d)* (*Omissis*).

*e)* all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-*bis*, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*quater*. Gli importi di cui al comma 2-*bis*, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-*quinquies*. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-*sexies*. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

*f)* all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

*a)* per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

*b)* per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;

*g)* alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

*h)* all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

*i)* il capo VI-*bis* del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«Titolo II-*bis* - DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-*bis* (L). *(Quantificazione dell'importo dovuto)*. — 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-*ter* (L). *(Riscossione mediante ruolo)*. — 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 227-*quater* (L). *(Norme applicabili)*. — 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.

4. - 5. - 6. - 7. (*Omissis*).».

— Il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111 reca : «Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale».

— Si riporta il testo dei comma 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. (*Omissis*).».

*Note all'art. 2:*

— Per l'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

«Art. 96. *(Prestazioni obbligatorie)*. — 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

*a)* le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

*b)* il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111 :

«Art. 1. *(Recupero forfetizzato)*. — 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

Art. 2. *(Recupero per intero e per quota)*. — 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-*bis*, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

Art. 3.*(Disposizioni transitorie)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

**14G00136**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rovigo;

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da diciannove consiglieri su trentadue assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Rovigo rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 luglio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di

Rovigo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 30 luglio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06645**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Giffone e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Giffone (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Adorno è nominata commissario straordinario per la provvisori gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 luglio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario e da terza persona all'uopo delegati con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Adorno.

Roma, 5 agosto 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06646**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Patrica e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Patrica (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, da sei consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Patrica (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Galella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Patrica (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 luglio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Patrica (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stefania Galella.

Roma, 5 agosto 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06647**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontecorvo (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ernesto Raio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 luglio 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ernesto Raio.

Roma, 5 agosto 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06648**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Montepaone e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montepaone (Catanzaro);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 26 giugno 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Laura Rotundo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Froio.

Il citato amministratore, in data 26 giugno 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Laura Rotundo.

Roma, 30 luglio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06657**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Montorfano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montorfano (Como);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattro consiglieri su sei assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montorfano (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Corrado Conforto Galli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Montorfano (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 luglio 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montorfano (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Corrado Conforto Galli.

Roma, 30 luglio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06658**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Viadana e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viadana (Mantova);

Vista la delibera n. 27 del 27 maggio 2014, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri su sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viadana (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Isabella Alberti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Viadana (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giorgio Penazzi.

In data 15 maggio 2014, undici consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 27 del 27 maggio 2014 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 maggio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viadana (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Isabella Alberti.

Roma, 30 luglio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A06659**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2014.

**Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 delle legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonché i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», ai sensi del quale il bando di concorso deve contenere, tra l'altro, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», come modificato dal proprio decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2010, recante «Modifica dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»;

Ritenuto necessario aggiornare i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza al fine di adeguarli alle novità normative intervenute nel settore delle lauree magistrali nonché di renderli maggiormente aderenti alle esigenze professionali della predetta Amministrazione;

Considerata l'opportunità che per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza del ruolo tecnico-logistico-amministrativo - comparto tecnico - specialità infrastrutture sia necessario, altresì, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto per la partecipazione la concorso;

Considerata ulteriormente l'opportunità di prevedere che in relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi di concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza possano stabilire quali tra i titoli di studio individuati nella tabella B allegata al richiamato decreto 29 ottobre 2001 devono essere posseduti dai candidati per la partecipazione ai relativi concorsi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, come modificato dal decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi di concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo possono stabilire quali tra i titoli di studio individuati nella tabella B allegata al presente decreto devono essere posseduti dai candidati per la partecipazione ai relativi concorsi.»;

*b)* all'art. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali:

*a)* del comparto sanitario, occorre, altresì, essere iscritti agli albi professionali;

*b)* del comparto tecnico - specialità infrastrutture, occorre, altresì, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.»;

*c)* le tabelle «A» e «B» allegate sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2014

*Il Ministro:* PADOAN

Tabella A

| Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 |
|---|
| – Classe delle lauree magistrali in finanza;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;<br>– Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;<br>– Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;<br>– Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;<br>– Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;<br>– Classe delle lauree magistrali in studi europei. |
| **Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509** |
| – Classe delle lauree specialistiche in finanza;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;<br>– Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;<br>– Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;<br>– Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;<br>– Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;<br>– Classe delle lauree specialistiche in sociologia;<br>– Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;<br>– Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;<br>– Classe delle lauree specialistiche in studi europei. |
| **Diplomi di laurea** |
| Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti. |

Tabella B

| **Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007** | |
|---|---|
| Specialità Sanità | Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia. |
| Specialità Veterinaria | Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria. |
| Specialità Psicologia | Classe delle lauree magistrali in psicologia. |
| Specialità Amministrazione | Classe delle lauree magistrali in finanza;<br>Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie. |
| Specialità Commissariato | Classe delle lauree magistrali in finanza;<br>Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;<br>Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie. |
| Specialità Telematica | Classe delle lauree magistrali in informatica;<br>Classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria dell'automazione;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica;<br>Classe delle lauree magistrali in tecniche e metodi per la società dell'informazione. |
| Specialità Infrastrutture | Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza;<br>Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura;<br>Classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare. |
| Specialità Motorizzazione | Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;<br>Classe delle lauree magistrali in scienza e ingegneria dei materiali;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale;<br>Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica. |

| **Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509** | |
|---|---|
| Specialità Sanità | Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia. |
| Specialità Veterinaria | Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria. |
| Specialità Psicologia | Classe delle lauree specialistiche in psicologia. |
| Specialità Amministrazione | Classe delle lauree specialistiche in finanza;<br>Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;<br>Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale;<br>Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. |
| Specialità Commissariato | Classe delle lauree specialistiche in finanza;<br>Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;<br>Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale;<br>Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. |
| Specialità Telematica | Classe delle lauree specialistiche in informatica;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;<br>Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la società dell'informazione. |
| Specialità Infrastrutture | Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;<br>Classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile;<br>Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare. |
| Specialità Motorizzazione | Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;<br>Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale;<br>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica. |

| **Diplomi di laurea** | |
|---|---|
| Specialità Sanità | medicina e chirurgia. |
| Specialità Veterinaria | medicina veterinaria. |
| Specialità Psicologia | psicologia. |
| Specialità Amministrazione | giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo). |
| Specialità Commissariato | giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo). |
| Specialità Telematica | informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale. |
| Specialità Infrastrutture | ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, architettura, ingegneria meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare. |
| Specialità Motorizzazione | ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria dei materiali, ingegneria navale, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica. |

**14A06650**

DECRETO 22 agosto 2014.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 agosto 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 82.717 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 agosto 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 27 febbraio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il

rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo

quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 agosto 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

*a)* per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

*b)* per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance

relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

**14A06680**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° agosto 2014.

**Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari», e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi

e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 118 «Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001»;

Vista la comunicazione in data 18 giugno 2014 del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), con cui si conferma la validità della lista relativa all'anno 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2014/2015.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

*Il Ministro:* GIANNINI

**14A06664**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 luglio 2014.

**Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla salute dott. Vito De Filippo.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme ge-

nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'on. Beatrice Lorenzin è stata nominata Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con cui il dott. Vito De Filippo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute dott. Vito De Filippo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

*a)* alle competenze in materia di termalismo;

*b)* alla materia della sanità pubblica veterinaria;

*c)* alle competenze in materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

*d)* alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le relative associazioni sindacali per le cure primarie;

*e)* alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

*f)* alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali;

*g)* alle competenze in materia di malattie rare.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo firma i relativi atti e provvedimenti, inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegata:

*a)* la partecipazione alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;

*b)* la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;

*c)* la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

*a)* gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del Segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

*b)* i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

*c)* gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

*d)* le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 d.lgs. n. 150 del 2009;

*e)* le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

*f)* le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

*g)* i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

*h)* l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

*i)* gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3262.*

**14A06649**

---

DECRETO 25 luglio 2014.

**Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva thiencarbazone.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiencarbazone sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva thiencarbazone è stata approvata con il regolamento (UE) n. 145/2014 della Commissione, fino al 30 giugno 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 145/2014, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiencarbazone, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE)

n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell'allegato del reg. (UE) n. 145/2014 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;

Considerato che l'Impresa, pertanto, titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva thiencarbazone;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 145/2014 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 145/2014 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 giugno 2024, termine dell'approvazione della sostanza attiva thiencarbazone, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 145/2014;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiencarbazone, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 145/2014 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva thiencarbazone. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

**Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva thiencarbazone ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2024**

| N. Reg. | Prodotto | Impresa |
|---|---|---|
| 14815 | ADENGO | Bayer CropScience S.r.l. |
| 15268 | MONSOON ACTIVE | Bayer CropScience S.r.l. |

**14A06636**

DECRETO 25 luglio 2014.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflutrin.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-

ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto che nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 della Commissione è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro;

Visto il regolamento (UE) n. 844/2012 con il quale la Commissione ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza tra cui il ciflutrin;

Visto il successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012 con il quale la Commissione europea ha rinviato al 31 ottobre 2016 la scadenza del periodo di approvazione di una serie di sostanze attive, tra cui il ciflutrin, al fine di consentire ai Notificanti di rispettare il preavviso dei tre anni per la presentazione della domanda di rinnovo;

Considerato che la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 460/2014 del 5 maggio 2014 ha ritenuto opportuno, modificare nuovamente la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin retrodatandola al 30 aprile 2014, considerato che non è stata presentata da parte del Notificante alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione nel periodo previsto;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, in applicazione di quest'ultimo regolamento;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva ciflutrin, sono revocate in quanto il Notificante non ha presentato alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione nei tempi previsti.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca, l'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente comunicato sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Le suddette autorizzazioni sono revocate dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alle Imprese interessate.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

**Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflutrin, la cui autorizzazione è revocata**

| N. Reg. | Prodotto fitosanitario | Impresa |
|---|---|---|
| 006062 | NEGHEV EW | Irvita Plant Protection N.V. |
| 007732 | KESHET EW | Irvita Plant Protection N.V. |
| 007733 | BAYTEROID EW | Irvita Plant Protection N.V. |
| 009970 | HUNTER | Irvita Plant Protection N.V. |
| 010927 | KOHINOR PLUS | Irvita Plant Protection N.V. |
| 012561 | MILLENIUM | Irvita Plant Protection N.V. |
| 013428 | CIFLOX EW | Irvita Plant Protection N.V. |
| 013529 | AGTRIN EW | Irvita Plant Protection N.V. |
| 013912 | BAYTEROID PPO | Makhteshim Agan Italia S.R.L. |
| 013914 | KESHET PPO | Irvita Plant Protection N.V. |
| 014388 | DIFLORON | Magan Italia S.R.L. |
| 014800 | PHORIX | Makhteshim Agan Italia S.R.L. |

**14A06637**

DECRETO 25 luglio 2014.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto la decisione 2009/562/CE del Consiglio con la quale la sostanza attiva non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che nel rispetto di rigorose condizioni intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente è stata concessa agli Stati membri richiedenti, la possibilità di continuare ad utilizzare la suddetta sostanza attiva per un periodo più lungo rispetto a quello fissato dalla decisione 2009/562/CE;

Considerato che nell'allegato alla suddetta decisione sono riportati gli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno richiesto di mantenere le autorizzazioni dei prodotti contenenti il metam e gli usi autorizzati, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014;

Considerato che successivamente alla decisione 2009/562/CE del Consiglio di non iscrizione della sostanza attiva metam il Notificante ha presentato ulteriori studi valutati positivamente sia dallo Stato membro relatore che dall'EFSA;

Considerato che sulla base delle nuove conclusioni dell'EFSA la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2012 di approvazione della sostanza attiva metam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostare di potervi accedere;

Considerato che gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva metam, entro il 31 dicembre 2014;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione e riportati non è stata presentata la documentazione richiesta, risultando pertanto, al termine delle necessarie verifiche amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 359/2012;

Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metam;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metam, sono revocate in quanto risultate non conformi, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2012 della commissione.

Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 dicembre 2014, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente decreto, sono revocati a partire dal 1° gennaio 2015.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2015. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2015.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam, la cui autorizzazione è revocata dal 1° gennaio 2015.

| | **N. Reg.** | **Prodotto fitosanitario** | **Impresa** |
|---|---|---|---|
| 1. | 1507 | TAMISOL | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 2. | 12689 | GREENSAN 39 | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 3. | 3737 | GEORT | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 4. | 9299 | METHAM NA 38 | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 5. | 12607 | TAMIFUM K | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 6. | 6128 | METAMBAS | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 7. | 0357 | FUMATHANE-S | TAMINCO ITALIA S.R.L. |
| 8. | 3765 | FUMISOL | SIPCAM S.P.A. |
| 9. | 10361 | METAMAK | MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD |
| 10. | 6138 | METAM SODIUM | MARK S.R.L. |

**14A06638**

DECRETO 25 luglio 2014.

**Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva amisurbron.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazio-

ne, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amisurbron sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva amisurbron è stata approvata con il regolamento (UE) n. 193/2014 della Commissione, fino al 30 giugno 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par. 1, del regolamento (UE) n. 193/2014, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amisurbron, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell'allegato del reg. (UE) n. 193/2014 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;

Considerato che l'Impresa, pertanto, titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva amisurbron;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 193/2014 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 193/2014 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 giugno 2024, termine dell'approvazione della sostanza attiva amisurbron, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 193/2014;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva amisurbron i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 193/2014 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva amisurbron. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

———

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva amisurbron ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2024

| N. Reg. | Prodotto | Impresa |
|---|---|---|
| 14406 | LEIMAY | SCAM S.P.A. |
| 14890 | SAN-BLIGHT | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L. |
| 15127 | SANVINO | SCAM S.P.A. |
| 15852 | SANPRICE | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L. |

14A06661

DECRETO 25 luglio 2014.

**Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva valifenalate.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva valifenalate sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva valifenalate è stata approvata con il regolamento (UE) n. 144/2014 della Commissione, fino al 30 giugno 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par. 1, del regolamento (UE) n. 145/2014, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva valifenalate, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell'allegato del regolamento (UE) n. 145/2014 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;

Considerato che l'impresa, pertanto, titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva valifenalate;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 144/2014 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del regoalmento 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2, par. 2, parte *a)* del regolamento (UE) n. 144/2014 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 giugno 2024, termine dell'approvazione della sostanza attiva valifenalate, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le

modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 144/2014;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva valifenalate i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal regolamento (UE) della Commissione n. 144/2014 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva valifenalate. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA VALIFENALATE RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 30 GIUGNO 2024

| Numero Reg. | Prodotto | Impresa |
|---|---|---|
| 13127 | VALIS F | BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA |
| 14516 | JAVA F | BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA |
| 14517 | EMENDO F | BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA |
| 14814 | JAVA M | BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA |
| 14819 | VALIS M | BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA |
| 14832 | EMENDO M | BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA |

**14A06662**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Toscana Cereali - Società cooperativa agricola in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Toscana Cereali - Società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 24 marzo 2014 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che i liquidatori della suddetta società, in data 21 maggio 2014 hanno inviato il sollecito per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Toscana Cereali - Società cooperativa agricola in liquidazione» con sede in Siena (codice fiscale 00759970528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943, e domiciliato in Bagno a Ripoli (Firenze), via Chiantigiana n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**14A06629**

DECRETO 16 luglio 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.M.S. Cooperativa Multiservizi», in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 24 agosto 2011, n. 448/2011, con il quale la società cooperativa «C.M.S. Cooperativa Multiservizi», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giorgia Mari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 novembre 2013, pervenuta in 21 novembre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Bianca Steinleitner, nata a Torino il 22 luglio 1957, ivi domiciliata in via Cialdini n. 16, in sostituzione della dott.ssa Giorgia Mari, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A06627**

DECRETO 21 luglio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Asinalonga società cooperativa sociale», in Sinalunga e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 26 maggio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Asinalonga società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 dicembre 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la pro-

pria posizione, concluso in data 18 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 giugno 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 13 giugno 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asinalonga società cooperativa sociale» con sede in Sinalunga (SI) (codice fiscale 00992760520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Tiziana Maccione, nata a La Spezia il 3 aprile 1963 ed ivi domiciliata, via V. Veneto n. 113.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2014

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**14A06628**

---

DECRETO 30 luglio 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «I Romanisti - Società cooperativa», in Roma.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 138/2014 del 21 maggio 2014, con il quale la società cooperativa «I Romanisti - Società cooperativa» con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 luglio 2014, pervenuta in data 28 luglio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Andrea Maria Paolucci, nato a Salerno il 26 giugno 1965 e domiciliato in Roma, piazza di San Giovanni in Laterano n. 40, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via

straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A06632**

---

DECRETO 1° agosto 2014.

**Scioglimento della società «Serena Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 24 settembre 2013 con il quale la società cooperativa «Serena Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona dell'avv. Giorgio Cherubini;

Vista la relazione del commissario governativo avv. Giorgio Cherubini, datata 17 febbraio 2014 nella quale lo stesso evidenzia l'esistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento con nomina del commissario liquidatore con particolare riferimento all'impossibilità della cooperativa di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Considerato che alla cooperativa è stato notificato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento con nota dell'11 aprile 2014 prot. n. 60278;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Serena Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 6 settembre 2007, codice fiscale 09628141005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Cris Pino Cherubini, codice fiscale CHRCSP76C02H501Y, residente in Roma, via Roberto Rossellini n. 51.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2014

*Il direttore generale:* MOLETI

**14A06630**

---

DECRETO 1° agosto 2014.

**Scioglimento della società «Italcoop 2000 soc. coop. a r.l.», in Roma e con nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Italcoop 2000 - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e il dott. Antonino Scalia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 giugno 2013 con la quale il dott. Antonino Scalia rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Cesare San Mauro, nato a Roma il 29 agosto 1956, codice fiscale SNMCSR56M29H501Y, con studio in Roma, piazza G. Verdi n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Italcoop 2000 - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, codice fiscale 05031731002, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Antonino Scalia, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2014

*Il direttore generale:* MOLETI

**14A06631**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## BANCA D'ITALIA

### Nomina di componenti straordinari della Banca Caripe S.p.a. (Gruppo Banca Tercas), in Pescara, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 1° luglio 2014, ha nominato il rag. Riccardo Sora Commissario straordinario, e i sigg. prof. avv. Antonio Blandini, prof. Silvano Corbella e avv. Alessandro Portolano componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Caripe S.p.A. (Gruppo Banca Tercas), con sede in Pescara, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2014.

Nella riunione del 5 luglio 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Antonio Blandini è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

**14A06652**

### Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca delle Marche S.p.a. in Ancona, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 febbraio 2014, ha nominato il prof. Matteo Rescigno componente del Comitato di sorveglianza della Banca delle Marche S.p.A., con sede in Ancona, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 ottobre 2013, in sostituzione del prof. Giovanni Ossola che ha rassegnato le proprie dimissioni. Resta immutata la restante composizione egli Organi della Procedura.

Nella riunione del 19 febbraio 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Massimo Spisni è stato nominato Presidente del Comitato stesso in sostituzione del prof. Giovanni Ossola.

**14A06653**

### Nomina degli organi liquidatori della Tank Sgr S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 luglio 2014, ha nominato l'avv. Alessandra Stabilini Commissario liquidatore e i sigg. dott. Riccardo Andriolo, avv. Valentina Piccinini e avv. Valeria Mazzoletti componenti del Comitato di sorveglianza della TANK SGR S.p.A., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 luglio 2014.

Nella riunione dell'11 luglio 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Riccardo Andriolo è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

**14A06655**

### Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca San Francesco Credito Cooperativo - società cooperativa, in Canicattì.

In data 3 giugno 2014, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, degli organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Canicattì (AG), disposta con decreto dell'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana del 24 agosto 2012.

**14A06656**

## CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 418 dell'11 luglio 2014, è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

| Marchio | Denominazione | Sede | Punzoni restituiti | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|---|
| 351 FI | Cecconi Valerio | Bagno a Ripoli | 10 | 4 |
| 1122 FI | Morselli di Costantini Paola & C. S.a.s. | Firenze | 4 | - |
| 1126 FI | Soriani Francesco | Scarperia | 4 | - |
| 1372 FI | Falciai Roberto orafo argentiere di Falciai Linda | Firenze | 4 | 2 |
| 1446 FI | Fratelli Matera S.n.c. di Matera Riccardo & C. S.n.c. | Firenze | 3 | 1 |
| 1517 FI | Coli S.n.c. di Massimiliano e Sabrina | Firenze | 2 | - |
| 1579 FI | Merlini Franco | Firenze | 1 | - |
| 1588 FI | Innocenti Simone | Castelfiorentino | 2 | - |
| 1596 FI | Eurosport Center S.n.c. di Fabio Bonechi & C. | Scandicci | 2 | - |
| 1611 FI | Foglia argenteria di Foglia Lorenzo | Firenze | 2 | - |
| 1679 FI | Secchi Michele | Firenze | 1 | - |
| 1695 FI | Caruso Antonio | Scandicci | 1 | - |
| 1737 FI | Quartaboni S.r.l. in liquidazione | Montespertoli | 1 | - |

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

| Marchio | Denominazione | Sede | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|
| 995 FI | Antonio Papini S.r.l. | Empoli | 2 |

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

**14A06644**

## CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

| ragione sociale delle imprese cancellate nel I semestre 2014 | sede legale (provincia di Vicenza) | numero marchio | numero e data del provvedimento di cancellazione | totale dei punzoni smarriti |
|---|---|---|---|---|
| Veronese Domenico di Veronese Federico | Via Francesco Pasqualigo n. 5 - Vicenza | 258 | 23 del 17 aprile 2014 | 4 |
| Martello Paolo & Fratelli Snc | Via Maggiore n. 38 - Roana | 1139 | 2 dell'8 gennaio 2014 | 1 |
| Enzo Fraccari Srl | Via del Progresso n. 36/38 - Vicenza | 1496 | 8 del 30 gennaio 2014 | 5 |
| Elis - Sas di Todesco Maria Grazia & C. - in liquidazione | Via Trento n. 7 - Solagna | 1556 | 7 del 30 gennaio 2014 | 14 |
| G.M.B. Export Srl | Via Aviano n. 7 - Caldogno | 1724 | 13 del 25 febbraio 2014 | 4 |
| Elle Tre S.r.l. | Via Rovereto n. 1 - Frazione Motta (Costabissara) | 1994 | 1 dell'8 gennaio 2014 | 0 |
| Celine Bijoux di Paolo Giacomuzzo | Viale Arturo Ferrarin n. 51 - Vicenza | 2108 | 39 dell'11 giugno 2014 | 0 |
| Argenteria S.A. di Pinton Silvano | Via Alessandro Volta n. 26/B - Costabissara | 2228 | 11 dell'11 febbraio 2014 | 0 |
| Grego & Prendina Snc Di Grego Renato E C. | Via dei Carabinieri n. 42 - Torri di Quartesolo | 2278 | 6 del 30 gennaio 2014 | 0 |
| Fraboso Alberto | Strada Padana verso Padova n. 61 - Vicenza | 2407 | 10 del 6 febbraio 2014 | 0 |
| Gold Philosophy Italia Spa - in liquidazione | Via Bellavitis n. 29 - Bassano del Grappa | 2675 | 12 del 20 febbraio 2014 | 0 |
| Italian Jewellery Industries Srl | Via del Progresso n. 38 - Vicenza | 2704 | 24 del 17 marzo 2014 | 2 |

**14A06663**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in liquidazione straordinaria della Banca Caripe S.p.a. (Gruppo Banca Tercas), in Pescara.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 27 giugno 2014, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Caripe S.p.A. (Gruppo Banca Tercas), con sede in Pescara, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *b)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

**14A06651**

## Revoca dell'autorizzazione all'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Tank Sgr S.p.a., in Milano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 9 luglio 2014, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della TANK SGR S.p.A., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. 58/98).

**14A06654**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ampidox» 43 mg premiscela per alimenti medicamentosi per vitelli e suini fino a 60 kg p.v.

*Estratto del provvedimento n. 591 del 21 luglio 2014*

Medicinale veterinario AMPIDOX 43 mg premiscela per alimenti medicamentosi per vitelli e suini fino a 60 kg p.v.

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102982028.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale 02117690152.

Modifica: Variazione di tipo II - modificazione della specie di destinazione da suino.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: modificazione della specie di destinazione da suino fino a 60 kg a suino.

Per effetto della suddette variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

RPC - Punto 1 - Denominazione del medicinale veterinario;

AMPIDOX, 43 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per vitelli e suini;

RPC - Punto 4.1 - Specie di destinazione: vitelli, suini;

RPC - Punto 4.2 - Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

suini: terapia delle infezioni dell'apparato digerente causate da germi sensibili all'ampicillina, in particolare enterite streptococcica del suinetto (Streptococcus suis), enterite stafilococcica (Staphylococcus spp.), clostridiosi (Clostridium spp.), colibacillosi (E. coli), salmonellosi (Salmonella spp.), dissenteria suina sostenuta da Brachyspira spp., enterite proliferativa sostenuta da Lawsonia intracellularis;

vitelli: terapia delle infezioni dell'apparato digerente causate da germi sensibili all'ampicillina, in particolare clostridiosi (Clostridium spp.), colibacillosi (E. coli), salmonellosi (Salmonella spp.);

RPC - Punto 4.5 - Precauzioni speciali per l'impiego.

Non miscelare in mangimi liquidi.

Miscelare con mangimi solidi aventi granulometria media non superiore a 700-800 µ; aggiungere solo a mangimi normoenergetici e normoproteici; effettuare una pulizia adeguata interna dei mezzi di miscelazione per la prevenzione delle contaminazioni crociate;

RPC - Punto 4.9 - Posologia e via di somministrazione.

Il medicinale deve essere somministrato per via orale, accuratamente miscelato nel mangime. La dose in principio attivo da somministrare è di 10 mg/kg p.v. ogni 12 ore e per 3 giorni, pari a:

vitelli: 10 g di premiscela/kg di mangime da allattamento;

suini: 5-10 g di premiscela/kg di mangime.

La somministrazione nel mangime deve essere eseguita tenendo conto del consumo giornaliero di alimento e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta. L'assunzione di mangime medicato dipende dalle condizioni cliniche degli animali.

Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovra- o sottodosaggio raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo, tenendo conto del consumo giornaliero di alimento, e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da miscelare nel mangime.

RPC - Punto 4.11 - Tempi di attesa:

suini: carni e visceri 4 giorni;

vitelli: carni e visceri 14 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A06633**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zintestin 1000 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

*Estratto del provvedimento n. 618 del 28 luglio 2014*

Medicinale veterinario ZINTESTIN 1000 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni: sacchi da 25 kg A.I.C. n. 104509017.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. con sede legale e domicilio fiscale in Les Corts, 23 – 08028 Barcellona – Spagna.

Numero procedura europea: ES/V/0191/IB/002/G

Modifica: Variazione – sostituzione sito responsabile rilascio lotti.

Si autorizza, in sostituzione del sito Asiga Veterinaria, S.L. (Zaragoza – Spagna), il sito di produzione Laboratorios Karizoo, S.A., Mas Pujades 11-12, Pol. Ind. La Borda – 08140 Caldes de Montbul, Barcelona – Spagna come sito responsabile della produzione, del controllo, del confezionamento primario e del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Per effetto della variazione sopra indicata il foglietto illustrativo, e la relativa sezione dell'etichetta esterna e interna del prodotto, deve essere modificato come di seguito indicato:

1. Nome ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio, se diversi

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Vetpharma Animal Health, S.L.
Les Corts, 23
08028 Barcelona
Spain

*Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione*

Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda, 19
08950 Esplugues De Llobregat Barcelona - Spagna

o

Laboratorios Karizoo, S.A., Mas Pujades
11-12, Pol. Ind. La Borda
08140 Caldesde Montbul

Barcelona - Spagna

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**14A06634**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Ilt» vaccino vivo liofilizzato per polli.

*Estratto del provvedimento n. 645 del 5 agosto 2014*

Medicinale veterinario POULVAC ILT vaccino vivo liofilizzato per polli.

Confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101462012;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101462024.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Andrea Doria, 41 M – 00192 Roma.

Modifica: Variazione tipo II unforseen (modifica del paragrafo 4.9 dell'RCP e 9 del foglietto illustrativo).

Si autorizzano, le modifiche proposte, ovvero modificare la seguente frase contenuta nei paragrafi 4.9 dell'RCP e paragrafo 9 del foglietto illustrativo: "Ricostituire il contenuto di un flacone di vaccino con un flacone di "Diluente Poulvac ILT" o con 30 ml di acqua per preparazioni iniettabili" in "Ricostituire il contenuto di un flacone di vaccino con 30 ml di acqua per preparazioni iniettabili".

Per effetto della suddetta variazione, RCP e il foglietto illustrativo devono essere modificati come segue:

4.9 RCP "Posologia e via di somministrazione" e paragrafo 9 "Avvertenze per una corretta somministrazione" del foglietto illustrativo

1 dose/capo (0,03 *ml)* di vaccino ricostituito da somministrare per instillazione oculare, da 10 giorni fino a 3 settimane prima dell'inizio della deposizione. Gli animali destinati alla riproduzione vanno rivaccinati a 16-20 settimane di età e comunque 3 settimane prima dell'inizio della deposizione.

*Ricostituzione del vaccino per somministrazione oculare*

Ricostituire il contenuto di un flacone di vaccino con 30 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

1) Togliere la capsula di alluminio ed il tappo di gomma dal flacone di vaccino e da quello del diluente. Compiere questa operazione in modo asettico così da non contaminare né i tappi né il contenuto dei flaconi.

2) Versare il diluente nel flacone contenente il vaccino, fino a riempirlo per metà.

3) Rimettere il tappo di gomma al flacone di vaccino, agitare accuratamente fino a quando il vaccino è completamente ricostituito.

4) Versare il vaccino ricostituito nel flacone del diluente. Rimettere il tappo di gomma ed agitare nuovamente. Il vaccino è ora pronto per l'uso.

5) Togliere il tappo di gomma e sostituirlo con il dosatore contagocce.

Somministrazione oculare da 10 giorni di vita.

Lasciar cadere una goccia intera di vaccino ricostituito in un occhio, tenendo ferma la testa dell'animale per il periodo necessario ad assicurarsi che sia stata adeguatamente assorbita.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A06635**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Miclozan 300».

*Estratto del provvedimento n. 585 del 17 luglio 2014*

Oggetto: Medicinale veterinario MICLOZAN 300.

Confezioni:

Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104235015;

Flacone in plastica da 100 ml - A..I.C. n. 104235039.

Titolare A.I.C.: CEVA Salute Animale S.p.A. con sede in Agrate Brianza (MB) Via Colleoni, 15 C.F. 09032600158

Modifica: Variazione di tipo: C.II.6 b Modifiche apportate all'etichettatura o al foglietto illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Altre modifiche.

Per effetto della variazione sopra indicata le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con etichette interne conformi ai testi allegati al provvedimento allegato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A06640**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Ectofend 67 mg soluzione spot-on per cani – Ectofend 134 mg soluzione spot-on per cani – Ectofend 268 mg soluzione spot-on per cani – Ectofend 402 mg soluzione spot-on cani. Ectofend 50 mg soluzione spot-on per gatti.

*Estratto del provvedimento n. 600 del 22 luglio 2014*
*Estratto del provvedimento n. 601 del 22 luglio 2014*

Oggetto: Medicinale veterinario ECTOFEND 67 mg soluzione spot-on per cani – Ectofend 134 mg soluzione spot-on per cani – Ectofend 268 mg soluzione spot-on per cani – Ectofend 402 mg soluzione spot-on cani. Ectofend 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Confezioni:

A.I.C. n. 104414 (tutte le confezioni)

A.I.C. n. 104413 (tutte le confezioni)

Titolare A.I.C.: KrKa, d.d., Novo Mesto con sede in Šmarješka 6 8501 Novo Mesto - Slovenia

Numero procedura europea: UK/V/0395/002-003-004-005/IB/003

Numero procedura europea: UK/V/0395/002-003-004-005/IB/002

Modifica: Modifica della denominazione del medicinale veterinario.

Modifica delle speciali precauzioni per la conservazione del prodotto finito.

Per effetto delle variazioni sopra indicate il punto 1 e il punto 6.4 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate come di seguito indicato:

*1. Denominazione del medicinale veterinario*

FYPERIX 67/134/268/402 mg soluzione spot-on per cani

Fyperix 67/134/268/402 mg spot-on solution for dogs (Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Italia)

Fyperix vet 67/134/268/402 mg spot-on solution for dogs (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia)

Fyperix 50 mg soluzione spot-on per gatti

Fyperix 50 mg spot-on solution for cats (Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi)

Fyperix vet 50 mg spot-on solution for cats (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia)

Sezione 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione: Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità. Prima della somministrazione mantenere il medicinale a temperatura ambiente (al di sopra dei 14°C) per circa un ora.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A06641**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Covexin 10» sospensione iniettabile per ovini e bovini.

*Estratto del provvedimento n. 632 del 31 luglio 2014*

Oggetto: Medicinale veterinario COVEXIN 10 sospensione iniettabile per ovini e bovini.

Confezioni: (A.I.C. nn. 103690).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia Srl con sede in Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma.

Numero procedura europea: UK/V/0201/001/II/014.

Si autorizza, per la specialità medicinale in oggetto, la modifica delle specifiche della «potency» del prodotto finito prodotto presso il sito di produzione di Zoetis-LLN. Contestualmente il periodo di validità del medicinale prodotto presso questo sito viene ridotta da 30 mesi a 24 mesi.

Per effetto della variazione sopra indicata il sommario delle caratteristiche del prodotto, e la relativa sezione dell'etichetta esterna e interna del prodotto, deve essere modificato come di seguito indicato:

*2. Composizione qualitativa e quantitativa*

| Principi attivi: | Valore di potenza/ml |
|---|---|
| Tossoide di C. perfringens tipo A | ≥ 2,2 U[3] |
| Tossoide (ß) di C. perfringens tipo B e C | ≥ 13,6 U[1] |
| Tossoide (ε) di C. perfringens tipo D | ≥ 3,8 U[1] |
| Anacoltura di C. chauvoei | soddisfa la Ph. Eur.[2] |
| Tossoide C. novyi | ≥ 1,4 U[1] |
| Tossoide C. septicum | ≥ 3,7 U[1] |
| Tossoide C. tetani | ≥ 2,4 U[1] |
| Tossoide C. sordellii | ≥ 1,4 U[1] |
| Tossoide C. haemolyticum | ≥ 11,5 U[3] |

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

*6.3 Periodo di validità*

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 8 ore

Relativamente alla modifica da apportare al punto 2 del sommario delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, i lotti già prodotti devono essere adeguati entro 180 giorni.

Relativamente alla modifica da apportare al punto 6.3 del sommario delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, le confezioni in commercio prodotte da almeno 24 mesi devono essere ritirate immediatamente, mentre quelle prodotte da meno di 24 mesi devono essere adeguate alla modifica suddetta entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**14A06642**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Api-Bioxal».

*Estratto del provvedimento n. 613 del 28 luglio 2014*

Oggetto: Medicinale veterinario «API-BIOXAL».

Tutte le confezioni A.I.C. n. 104384.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif SpA con sede legale in Vigonza (PD), Viale dell'Artigianato 13 – codice fiscale 02580270284.

Modifica: Variazione di tipo IB classificata B.II.f.1.b.1:

Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito: Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi. Rimane invariato il periodo di validità dopo apertura del contenitore (3 mesi).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

**14A06643**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Avviso relativo all'adozione del decreto 6 agosto 2014, che modifica la disciplina del mercato elettrico.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2014 sono approvate le modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 14 marzo 2014. Il decreto e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.sviluppoeconomico.gov.it

**14A06626**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-198) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**